



STATUTO FEDERALE

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name or initials.

INDICE

ART. 1 Costituzione.....	3
ART. 2 Scopi.....	4
ART. 3 Sede e durata.....	4
ART. 4 Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione	4
ART. 5 Persone Fisiche - Tesseramenti	6
ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali	9
ART. 7 Organi della Federazione Italiana Nuoto	10
ART. 8 Le Assemblee	10
ART. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva.....	11
ART. 10 Assemblea Straordinaria.....	11
ART. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni	12
ART. 12 Il Presidente	18
ART. 13 Consiglio Federale.....	20
ART. 14 Elezione dei Consiglieri Federali.....	21
ART. 15 Presentazione delle candidature.....	22
ART. 16 Funzioni del Consiglio Federale.....	22
ART. 17 Consiglio di Presidenza	23
ART. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale	24
ART. 19 Segreteria Federale	25
ART. 20 Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali	25
ART. 21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale.....	27
ART. 22 Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali - Presidente Provinciale - Delegati Provinciali	28
ART. 23 Fiduciari Locali	29
ART. 24 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali.....	29
ART. 25 Requisiti.....	29
ART. 26 Incompatibilità.....	32
ART. 27 Principi Generali e Organi di Giustizia.....	32
ART. 28 Provvedimenti di clemenza.....	39
ART. 29 Vincolo di giustizia.....	40
ART. 30 Collegio di Garanzia dello Sport	40
ART. 31 Arbitrato Federale.....	40
ART. 32 Regolamenti Federali.....	41
ART. 33 Patrimonio	42
ART. 34 Esercizio Finanziario	42
ART. 35 Mezzi Finanziari.....	43
ART. 36 Scioglimento della Federazione.....	43
ART. 37 Modifiche dello Statuto	43
ART. 38 Norma di Rinvio	44
ART. 39 Norme transitorie.....	44

ART. 1 Costituzione

- 1) La Federazione Italiana Nuoto (**di seguito anche “Federazione” o “F.I.N.”**), fondata a Como nell’anno 1899 è un’associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ed è costituita dalle Società e dalle associazioni sportive e, nei modi stabiliti dal presente statuto, dai tesserati.
- 2) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi. Fa parte integrante della F.I.N. la Sezione Salvamento con lo scopo di promuovere, regolamentare e disciplinare l’attività agonistica, l’insegnamento, l’addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, e diffondere la conoscenza ed organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso anche nell’ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale e di Protezione Civile, nonché della tutela ambientale delle acque.
- 3) La F.I.N., nell’ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), svolge la propria attività sportiva in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni. Alla FIN è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I..
- 4) L’ordinamento della F.I.N. è retto in base al principio di democrazia interna, nonché del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza, parità e pari opportunità, nonché in conformità con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- 5) La F.I.N. è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A) della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti a condizione che non siano in contrasto con le disposizioni del C.I.O. e del C.O.N.I.; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (COMEN), alla Confederation Latina de Natacion (COLAN) e, attraverso la Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving Federation (ILS) e alla International Life Saving Europe (ILSE).
- 6) La F.I.N. può aderire e/o affiliarsi a ulteriori organizzazioni aventi lo scopo di valorizzare le proprie finalità di valenza sociale.



- 7) La FIN In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione e/o DSA, prevederà modalità organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

ART. 2 Scopi

- 1) La F.I.N. ha lo scopo di promuovere regolamentare e disciplinare in tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale le discipline sportive acquatiche di cui all'art. 1.2) e può svolgere ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva.
- 2) In via esemplificativa, ma non esaustiva, la F.I.N. per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali può:
 - a) organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive acquatiche sopra indicate nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva;
 - b) partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari alla partecipazione delle predette attività ed alle Olimpiadi;
 - d) concorrere, anche di intesa con il C.O.N.I., alla adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping o alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA;
 - e) operare in ogni forma per la tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale degli affiliati;
 - f) organizzare ed attuare programmi di formazione;
 - g) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

ART. 3 Sede e durata

- 1) La F.I.N. ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ART. 4 Società – Affiliazione – Riaffiliazione - Cessazione

- 1) Le Società che intendono praticare le discipline sportive acquatiche federali - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale – nell'ambito della F.I.N., devono affiliarsi o riaffiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla

normativa vigente. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..

- 2) Per Società si intendono le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le associazioni senza personalità giuridica di diritto privato, enti o sezioni di enti, le società cooperative e le società di capitali, le sezioni di gruppi sportivi ed organismi tutte di natura dilettantistica che praticano le attività del nuoto nonché i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
- 3) Tutte le Società non debbono avere scopo di lucro e devono prevedere che tutti gli utili siano reinvestiti per il perseguimento dell'attività istituzionale e conformarsi alle regole e norme, anche statuali, in materia di dilettantismo emanate anche dal C.O.N.I. e dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.
- 4) Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.N., dalla quale dipendono disciplinarmente e tecnicamente.
- 5) Possono affiliarsi alla F.I.N. le Società Sportive:
 - a) regolarmente costituite e rette da uno Statuto Sociale redatto sulla base del principio della democrazia interna, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le modifiche dello Statuto;
 - b) amministrate e/o rappresentate da organi direttivi composti da persone elette che risultino immuni da radiazioni dalla F.I.N. o da provvedimenti disciplinari in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche Sociali;
 - c) che provino la disponibilità esclusiva e diretta di un effettivo spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale;
 - d) i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato di cui al precedente comma 2, potranno affiliarsi secondo quanto stabilito dalle apposite convenzioni sottoscritte dal C.O.N.I..
- 6) I Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente statuto federale. I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione;
- 7) La partecipazione degli atleti dei suddetti gruppi sportivi a manifestazioni sportive, competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta

della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;

- 8) La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori dei citati gruppi sportivi a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 9) Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione entro il termine stabilito dal Regolamento Organico federale e secondo le procedure ivi previste rinnovando le dichiarazioni previste per la prima affiliazione.
- 10) All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione è necessario sanare eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.
- 11) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.N. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario deliberato dall'Assemblea sociale;
 - c) per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia nei casi espressamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti federali;
 - d) per mancata riaffiliazione annuale, sia volontaria, sia determinata dal mancato pagamento di tutte le pendenze finanziarie nei confronti della F.I.N.;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Avverso il provvedimento di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere inoltrato ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ex art. 7 comma 5, lettera n) dello Statuto del C.O.N.I.
- 12) In caso di cessazione di appartenenza alla F.I.N. gli affiliati devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.N. ed alle altre Associazioni.
- 13) I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Associazioni cessate sono personalmente e solidamente tenuti al rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 13) e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali.
- 14) La cessazione di appartenenza alla F.I.N. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 5 Persone Fisiche - Tesseramenti

- 1) Fanno parte della Federazione:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali, centrali e periferici;
- c) i dirigenti sociali;
- d) i tecnici, ivi compresi;
- e) gli ufficiali di gara;
- f) i medici federali e sociali.

- 2) Gli atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i tecnici appartenenti al Settore Istruzione Tecnica ed alla Sezione Salvamento e gli ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali e del relativo tesseramento; i dirigenti federali ed i medici federali all'atto della elezione o della nomina; i dirigenti sociali ed i medici sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della società.
- 3) Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici federali e sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata dalla F.I.N.
- 4) Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
 Possono tesserarsi alla F.I.N. come atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana purché in possesso degli altri requisiti di cui al primo capoverso e purché in possesso del nulla-osta della Federazione di provenienza.
 Le norme sui tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dal Regolamento Organico e dai Regolamenti federali.
 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del C.O.N.I..
- 5) Gli atleti tesserati alla F.I.N. devono essere dilettanti, in conformità alle norme della F.I.N.A, alle quali si fa integrale riferimento.
- 6) Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della F.I.N. valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una società, salvo i casi previsti dal Regolamento Organico.
- 7) Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento richiesto dai Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi dello Stato di atleti già tesserati per una Società.
- 8) Le Società possono richiedere i tesseramenti od i rinnovi dei tesseramenti dopo aver provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.

- 9) Il tesseramento ha durata pari a quella dell'anno sportivo. Per la durata del tesseramento in corso, l'atleta ha l'obbligo di praticare la disciplina o le discipline sportive federali esclusivamente nell'interesse dell'affiliato titolare del tesseramento e gli è vietato praticare il medesimo sport con altro affiliato, salvo il consenso dell'affiliato titolare del tesseramento. Il tesseramento si rinnova automaticamente per la stagione sportiva successiva, salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali. Alla scadenza del tesseramento, l'atleta è libero di chiedere il tesseramento con altro affiliato o di rinnovare lo stesso con il medesimo affiliato; sono fatte salve le indennità o i premi di formazione, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende. Il vincolo sportivo è consentito solo nei limiti eventualmente previsti dalle norme di legge.
- 10) Le norme su tesseramenti, procedure, modalità di rinnovo, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento, nonché le modalità di attuazione dell'eventuale vincolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico.
- 11) Gli atleti tesserati alla F.I.N. sono suddivisi in categorie agonistiche e amatoriali in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico e dei Regolamenti tecnici.
- 12) È fatto divieto di tesseramento per un periodo di dieci anni per tutti coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine la Segreteria emette apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo di divieto di tesseramento. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.
- 13) La F.I.N. assicura a tutte le atlete madri in attività la tutela della posizione sportiva per tutto il periodo della maternità sino al rientro all'attività agonistica e tutti i diritti, anche economici, dei quali risultavano titolari al momento dell'inizio del periodo di maternità. Il periodo di tutela si estende fino al termine del quarto mese successivo al parto. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva vigente.

ART. 6 Diritti e Obblighi dei Soggetti Federali

1) Gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività federale nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

2) I tesserati hanno diritto:

- a) di partecipare all'attività federale nelle rispettive discipline e categorie di tesseramento;
- b) di concorrere alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti prescritti;
- c) di partecipare alle assemblee, se ne abbiano diritto, secondo le norme statutarie e regolamentari.

3) Gli affiliati hanno l'obbligo:

- a) di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico-sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie responsabilità, alle manifestazioni e/o iniziative federali;
- b) di mettere a disposizione della Federazione e dei suoi organi gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'Estero.

4) I tesserati hanno l'obbligo:

- a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive nonché il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.;
- b) di praticare, se atleti, lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e degli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce;
- c) di rispondere, se atleti selezionati per le rappresentative nazionali, alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.N., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5) Tutti i soggetti della Federazione, affiliati e tesserati, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali, le delibere e le disposizioni dei competenti organi federali nonché di rispettare le regole del dilettantismo emanate dal C.I.O., dalla F.I.N.A. e quelle emanate dagli altri organismi internazionali a cui la F.I.N. aderisce.

6) È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIN o delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali cui la FIN aderisce. Il Regolamento di Giustizia indica le relative sanzioni per i casi di violazione.



ART. 7 Organi della Federazione Italiana Nuoto

1) Gli organi federali sono i seguenti:

a) Organi Centrali:

- L'Assemblea Nazionale;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Federale;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

b) Organi Periferici:

- Le Assemblee Regionali;
- I Presidenti Regionali;
- I Comitati Regionali;
- I Collegi Regionali dei Revisori o il Revisore contabile territoriale;
- Le Assemblee Provinciali;
- I Presidenti Provinciali;
- I Comitati Provinciali;
- I Delegati Provinciali;
- I Fiduciari Locali.

c) Organi del sistema della Giustizia sportiva:

- La Commissione Federale di Garanzia;
- Il Giudice Arbitro;
- Il Giudice Sportivo Nazionale;
- Il Giudice Sportivo Regionale;
- La Corte Sportiva di Appello;
- Il Tribunale federale;
- La Corte federale di Appello;
- Il Procuratore federale.

2) Gli Organi federali operano nel rispetto del principio della separazione dei poteri di gestione federale e di giustizia sportiva.

ART. 8 Le Assemblee

1) L'Assemblea delle Società affiliate è il massimo Organo Federale, ad essa partecipano:

a) Presidenti delle società affiliate od i loro delegati;



- b) i rappresentanti degli atleti od i loro delegati;
 - c) i rappresentanti dei tecnici od i loro delegati.
- 2) Detti soggetti partecipano all'Assemblea con uguali diritti e con le modalità stabilite dal presente statuto.
- 3) L'Assemblea si distingue in Assemblea Ordinaria Elettiva e Assemblea Straordinaria.

ART. 9 Assemblea Ordinaria Elettiva

- 1) Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadriennio.
- 1 bis) I Presidenti e i membri degli organi direttivi centrali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 2) L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.
- 3) Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimenti definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ART. 10 Assemblea Straordinaria

- 1) L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale per modifiche allo Statuto o qualora lo ritenga necessario.
- 2) L'Assemblea Straordinaria deve, inoltre, essere convocata e celebrata entro 90 giorni, al verificarsi dei seguenti casi:
- a) su richiesta scritta della metà più una delle società aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, ovvero dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di Società;
 - b) su richiesta scritta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto per la proposta di scioglimento della Federazione;
 - c) nei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 11 Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

1) Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:

- a) i rappresentanti delle società affiliate;
- b) il Presidente della F.I.N.;
- c) i componenti del Consiglio Federale;
- d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
- f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
- g) gli atleti ed i tecnici di, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, eletti nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare;
- h) i candidati alle cariche elettive.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

2) Hanno diritto a dieci voti di base i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva della FIN stabilita dai programmi federali.

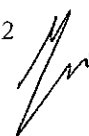
Si considera attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.N..

Per effettiva attività sportiva federale si intende l'essersi classificate in uno dei seguenti Campionati:

NUOTO: Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

TUFFI: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati nei Campionati Regionali o prove regionali per ammissione ai Campionati con classifiche nazionali;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;



NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato nazionale e regionale con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;

NUOTO PER SALVAMENTO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti - Categoria - Assoluti) con un minimo di 4 atleti complessivamente classificati;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di Nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e combinato nei Campionati Assoluti Nazionali.

- 3) Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.
- 3 bis) Ai fini assembleari a ciascuna affiliata non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle affiliate aventi diritto di voto e, in ogni caso, nessuna affiliata può detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.
- 4) A tale scopo, in base alle Classifiche societarie generali annuali del Campionato Nazionale di Società di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Società di Nuoto donne, dei Campionati di Pallanuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionali di Tuffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto per Salvamento, del Campionato Nazionale Master e del Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo sono attribuiti:

VOTI 40 – CATEGORIA A - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 1° al 25° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 1° al 25° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 1° al 26° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 1° al 6° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 1° al 8° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 1° al 8° posto;



- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 1° al 3° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 1° al 3° posto.

VOTI 30 – CATEGORIA B - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 26° al 60° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 26° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 27° al 60° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto femminili dal 7° al 12° posto;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 9° al 15° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 9° al 15° posto;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 4° al 8° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master al 1° posto.

VOTI 20 – CATEGORIA C - alle società classificate:

- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 61° al 124° posto;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 61° al 124° posto;
- nel Campionato di pallanuoto femminile serie A/2;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 16° al 20° posto;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 16° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 9° al 20° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 2° al 5° posto.

VOTI 10 – CATEGORIA D - alle società classificate:

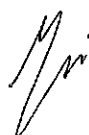
- nel Campionato Nazionale di Nuoto maschile dal 125° posto in poi;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto femminile dal 125° posto in poi;
- nella Classifica generale dei Campionati di pallanuoto maschili dal 125° al 190° posto;
- nei primi due posti di ciascun girone del Campionato di pallanuoto femminile serie B;
- nel Campionato Nazionale di Tuffi dal 21° posto in poi;
- nel campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato dal 21° posto in poi;



- nel Campionato Nazionale di Salvamento dal 21° al 100° posto;
- nel Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo dal 21° al 30° posto;
- nel Campionato Nazionale di Master dal 6° al 25° posto.

Le modalità di svolgimento dei Campionati sono contenute negli specifici Regolamenti Tecnici.

- 5) Ciascuna Società affiliata con diritto a voto è rappresentata nelle Assemblee da almeno uno dei seguenti tesserati:
 - a) dal suo Presidente o, in caso di impedimento da un suo delegato regolarmente tesserato con a disposizione il 70% dei voti di cui ai precedenti punti 3 e 4.
 - b) da un rappresentante degli atleti eletto al suo interno dall'Assemblea degli atleti aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 20% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
 - c) da un rappresentante dei tecnici eletto al suo interno dall'Assemblea dei tecnici aventi diritto a voto, maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività, con a disposizione il 10% dei voti di cui ai punti 3 e 4.
- 6) I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di loro impedimento subentra nel diritto di partecipazione al voto nell'Assemblea il primo dei non eletti nelle singole categorie di appartenenza.
- 7) Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva e nell'Assemblea Straordinaria il diritto di voto è determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso, invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'Assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguiti nell'anno precedente.
- 8) Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, lett.a), possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.
- 9) Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione, nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento.
- 10) I Dirigenti di società possono rappresentare per delega altri affiliati nella misura massima di seguito indicata:



- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliate votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 affiliate votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 affiliate votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 affiliate votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 1500 affiliate votanti.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

11) Nelle Assemblee Regionali i Dirigenti di società possono rappresentare per delega altri affiliati nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 50 affiliate votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliate votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 300 affiliate votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 affiliate votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre le 600 affiliate votanti.

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno venti affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali e Provinciali non possono rappresentare società né direttamente, né per delega.

11 bis) La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

12) Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata a/r spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.

12 bis) Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena

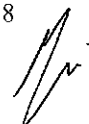
di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

- 13) Hanno diritto di chiedere in via preventiva al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea i seguenti soggetti:
 - a) i Presidenti delle società affiliate;
 - b) i componenti del Consiglio Federale;
 - c) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara;
 - d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - e) gli Atleti ed i Tecnici tesserati.
- 14) Il Consiglio Federale non può rifiutare l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno se vengono proposti da almeno 50 società con diritto di voto o se richiesti da almeno 75 delegati dei tecnici o da almeno 250 delegati degli atleti.
- 15) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto.
- 16) Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, fatte salve le previsioni di cui ai successivi artt. 12 comma 5 e 20 comma 16.
- 16 bis) Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.
- 17) Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto sono validamente costituite, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.
- 18) Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta e, per le Assemblee Nazionali elettive, con il ricorso a sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della F.I.N. adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nei casi di cui al precedente periodo, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio Direttivo della Società affiliata, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

- 18bis) Il voto è valido anche in presenza di un numero di preferenze espresse inferiore a quelle previste per la totale copertura dei posti disponibili.
- 19) La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche “ad honorem”.
- 20) Le deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti, salvo diverse previsioni del presente Statuto.
- 21) Le deliberazioni relative allo scioglimento della Federazione devono essere adottate con voto singolo ed a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto a voto: in tal caso non sono ammessi voti plurimi e, pertanto, le società chiamate ad esprimere la loro volontà, usufruiranno del solo voto di base.
- 22) Il Consiglio Federale nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Nelle Assemblee Nazionali Elettive, il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.
- 23) Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

ART. 12 Il Presidente

- 1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tale fine, il Presidente:
- a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - b) nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - c) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - d) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice-Presidente o di almeno tre componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.
- 3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonché, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti anche su materie non delegabili di competenza del Consiglio Federale al quale sono sottoposti a ratifica alla prima riunione successiva ad eccezione delle materie di esplicita



competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

- 4) Formula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, sugli accordi trasmessi dal Procuratore Federale in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli incolpati.
- 5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Federale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.
- 6) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice-Presidenti.
- 7) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva da effettuarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
- 8) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente affidamento al Vice-Presidente come sopra individuato, del compimento dei soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente più anziano, subentra un altro Vice-Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.
- 9) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentrerà il Vice-Presidente più anziano in carica o a parità il Vice-Presidente più anziano d'età.
- 10) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.

ART. 13 Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è composto:
 - a. dal Presidente della F.I.N.;
 - b. da 7 Consiglieri Federali;
 - c. da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti con equa rappresentanza di atlete e di atleti;
 - d. da 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici.
- 2) Il Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili, nei limiti del presente Statuto.
- 3) Il Segretario Generale della Federazione è il Segretario del Consiglio Federale.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5) Può partecipare, con parere consultivo, il Presidente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, nominato secondo il Regolamento del G.U.G.. Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in carica, degli organi direttivi internazionali ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche degli Organismi Internazionali, qualora il Consiglio tratti materie relative alla loro specifica competenza.
- 6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche o incarichi federali.
- 7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
- 8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 9) Il Consiglio Federale nomina nella prima riunione nel proprio ambito tre Vice-Presidenti e i membri del Consiglio di Presidenza.
- 10) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi componenti lo richiedano.
- 11) Il Consigliere Federale che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.
- 12) Ove per qualsiasi causa venga a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio Federale si provvede all'integrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 comma 5, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza, la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile successiva all'evento. Qualora

sia compromessa la funzionalità dell'Organo, tale Assemblea deve essere convocata e celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

- 13) Il Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 14) In caso di dimissioni contemporanee, ovvero intervenute nell'arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente il quale resterà in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.
- 15) In caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al bilancio od in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della giunta Nazionale del C.O.N.I. deve essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Nazionale delle Società per l'approvazione del bilancio.
- 16) In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria Elettiva da convocarsi nei termini come sopra stabiliti.
- 17) Le dimissioni di cui al precedente comma 14 sono irrevocabili.

ART. 14 Elezione dei Consiglieri Federali

1. I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.
2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.
3. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
4. I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.
5. Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.
6. Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.



7. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta né la nullità dell'assemblea né l'invalidità dell'elezione dell'organo.
8. Nella fattispecie di cui al precedente comma 7), si provvede all'integrazione dell'organo con le modalità indicate all'art.13, comma 12).
9. In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% del totale dei componenti del Consiglio Federale garantita ad Atleti e Tecnici è riservata integralmente agli Atleti.

ART. 15 Presentazione delle candidature

- 1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.
- 2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
- 3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- 4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

ART. 16 Funzioni del Consiglio Federale

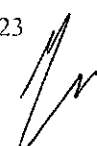
- 1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale
- 2) Il Consiglio Federale in base agli indirizzi generali dell'Assemblea, ed ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali:
 - a) delibera la convocazione delle Assemblee Federali;
 - b) emana i Regolamenti Federali;
 - c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali;
 - e) fissa i programmi di partecipazione all'attività internazionale nominando i dirigenti responsabili;



- f) istituisce gli Organi Federali periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'attribuzione e la durata. Dichiarata la decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti e durata;
- g) delibera entro i termini fissati dal C.O.N.I. il Bilancio preventivo, le variazioni di bilancio; ed il bilancio d'esercizio predisposti dal Segretario Generale; vigila sulle gestioni amministrative degli Organi e Settori federali; trasmette il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti;
- h) nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia federale, con mandato irrevocabile se non per giusta causa;
- i) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività amministrativa della F.I.N.;
- l) delibera su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;
- n) delibera su ogni questione relativa all'attività federale non rientrante nella competenza di altri Organi.

ART. 17 Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente che lo presiede, da tre Vice-Presidenti e da due consiglieri federali. Tra i componenti del Consiglio deve essere obbligatoriamente previsto un Consigliere in rappresentanza degli atleti e uno in rappresentanza dei tecnici; funge da Segretario il Segretario Generale della Federazione.
- 2) Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 3) Il Consiglio di Presidenza, coadiuva il Presidente nella conduzione della Federazione secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale stesso, informandolo delle deliberazioni e dei provvedimenti presi.
- 4) Il Consiglio di Presidenza può adottare provvedimenti aventi carattere d'urgenza rientranti nella competenza del Consiglio Federale, da sottoporre a ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.
- 5) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.



- 6) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18 Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

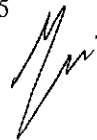
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI ed uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
2. I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico, il Presidente può essere rieletto. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercita il controllo sull'intera gestione economica - finanziaria della Federazione e di tutti i suoi Organi; esercita il controllo contabile.
4. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale deve essere invitato alle Assemblee federali, nonché alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.
5. La cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Legali è causa di decadenza dall'ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale, decadono dall'ufficio.
6. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta. I Revisori possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla F.I.N.

ART. 19 Segreteria Federale

- 1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile.
- 3) Il Segretario Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone i verbali, salvo quelli ove è richiesta la presenza di un Notaio.
- 4) Il Segretario Generale ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione, ad esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria.
- 5) Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti Federali con particolare riferimento a quello di Amministrazione e Contabilità;
 - b) firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo nonché alle ulteriori eventuali deleghe allo stesso formalmente conferite;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale;
 - d) sovrintende agli Uffici federali e ne dirige il personale;
 - e) predispone la proposta del Bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni, curandone la trasmissione agli uffici competenti per l'approvazione;
 - f) attua le deliberazioni degli Organi Federali;
 - g) assicura il buon funzionamento degli uffici di segreteria degli organi di giustizia sportiva.

ART. 20 Comitati Regionali - Assemblee Regionali - Presidente Regionale - Delegati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.
- 2) La sede dei Comitati Regionali è normalmente nel capoluogo di Regione salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.
- 3) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le norme e direttive emanate dagli Organi Centrali.
- 4) I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto a voto, sono composti:



- dal Presidente;
- fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri, di cui due eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici;
- oltre le 40 società: da due Vice Presidenti e dodici Consiglieri di cui tre eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle Assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art. 11 commi 5 e 6 del presente Statuto.

- 5) Su proposta del Presidente e con il voto anche di questi i Consiglieri Regionali eleggono nel proprio seno uno o due Vice-Presidenti e un Segretario.
- 6) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'articolo 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e tecnici al Consiglio stesso.
- 6 bis) Il Presidente Regionale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, salvo quanto previsto al successivo comma 16.
- 7) Partecipa alle riunioni del Comitato Regionale il Presidente del G.U.G. Regionale nominato secondo il Regolamento del G.U.G.
- 8) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.
- 8 bis) I Presidenti e i membri degli organi direttivi periferici restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
- 9) Nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato Regionale per mancanza di numero di affiliati, il Consiglio Federale nomina, con mandato di durata quadriennale revocabile, un Delegato Regionale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
- 10) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 11) L'Assemblea Regionale, ordinaria, si svolge entro il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio

Regionale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Regionale restano in carica in regime di proroga per il compimento dei soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria elettiva da convocarsi e celebrarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

- 12) L'Assemblea Regionale elettiva si svolge entro il 15 Marzo successivo ai Giochi Olimpici estivi.
- 13) Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 14) Il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea con le modalità previste, in quanto applicabili, per il Presidente federale, rappresenta la F.I.N. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale. Svolge, in quanto compatibili, le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale.
- 15) Ai Comitati Regionali è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, nei limiti posti dal Regolamento Amministrativo della F.I.N.. La conduzione amministrativa dei predetti organi periferici è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale ovvero del Revisore contabile territoriale. I Delegati Regionali possono operare amministrativamente solo mediante anticipazioni di spesa salvo rendiconto.
- 16) Il Presidente regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo del suddetto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.

ART. 21 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale

- 1) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplente. Tutti i Revisori devono essere in possesso all'atto della candidatura del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.
- 1bis) Qualora in occasione dell'Assemblea Regionale Elettiva non fossero presentate candidature in numero sufficiente da comporre il Collegio come previsto al comma 1, l'Assemblea procederà comunque a votazione e il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati sarà eletto quale Revisore contabile territoriale del Comitato Regionale. Restano applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, in quanto compatibili.

- 2) I Revisori durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti; non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
- 3) I Revisori vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accertano la regolare tenuta della contabilità; verificano la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili; esercitano il controllo sulla intera gestione economica - finanziaria del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale e degli altri Organi Periferici qualora costituiti o nominati.
- 4) Si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di sostituzioni dei membri, decadenza e reintegro dell'organo previste per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- 5) I Revisori regionali devono essere invitati a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali laddove costituiti.
- 6) La carica di Revisore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.

ART. 22 Comitati Provinciali - Assemblee Provinciali - Presidente Provinciale - Delegati Provinciali

- 1) I Comitati Provinciali sono istituiti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale nei capoluoghi delle Province con almeno 10 società affiliate con diritto di voto con esclusione dei capoluoghi di provincia sede dei Comitati Regionali.
- 2) Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Provincia, applicando e facendo applicare tutte le norme direttive emanate dagli Organi Federali e dipendono dai Comitati Regionali competenti per territorio.
- 3) I Comitati Provinciali, eletti dalle Assemblee provinciali formate dai delegati delle società affiliate, aventi diritto a voto, sono composti:
 - dal Presidente;
 - fino a 20 società: otto Consiglieri,
 - oltre le 20 società: nove Consiglieri.

Per quanto non previsto nel presente articolo trovano applicazione le norme del presente Statuto che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva e straordinaria.
- 4) Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Provinciale con le modalità stabilite dall'art. 11 in quanto compatibili.
- 5) Il Delegato Provinciale del G.U.G. partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale.
- 6) Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Provinciale si applicano tutte le norme dello Statuto e del Regolamento Organico, che disciplinano rispettivamente le candidature, le

cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del Consigliere Federale della F.I.N.

- 7) Nel capoluogo di Provincia dove non si è istituito il Comitato Provinciale, il Consiglio Federale nomina con mandato di durata quadriennale revocabile un Delegato Provinciale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, al quale sono attribuiti per competenza territoriale compiti analoghi a quelli di competenza del Delegato Regionale.
- 8) Il Delegato Provinciale decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.
- 9) Limitatamente ai Comitati Provinciali di Trento, Bolzano è riconosciuta autonomia finanziaria, gestionale e amministrativo-contabile, con le medesime modalità stabilite per i Comitati Regionali e sotto il controllo del proprio Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, da costituirsi con le medesime modalità e attribuzioni previste all'art. 21 per il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

ART. 23 Fiduciari Locali

- 1) I Fiduciari locali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nei Comuni dove se ne ravveda la necessità.
- 2) Il Fiduciario locale ha giurisdizione limitata al territorio del Comune nel quale espleta i compiti che allo stesso vengono affidati dal Comitato Regionale nonché dal Comitato Provinciale o Delegato Provinciale qualora costituiti o nominati.
- 3) Il Fiduciario decade dalla carica con la cessazione o la decadenza del Comitato Regionale e/o del Consiglio Federale.

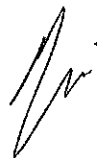
ART. 24 La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali

- 1) La Consulta Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali è composta dai Presidenti di tutti i Comitati Regionali, nonché dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Trento, Bolzano. Nel caso in cui non sia stato istituito il Comitato Regionale, fa parte della Consulta il Delegato Regionale.
- 2) La Consulta si riunisce presso la sede federale almeno due volte l'anno ed esprime pareri e formula proposte al Consiglio Federale su materie aventi riflessi in ambito regionale e locale, nonché per attività organizzative e di gestione della periferia e su ogni altro argomento sul quale venga eventualmente richiesto dal Consiglio Federale un contributo consultivo.

ART. 25 Requisiti

- 1) La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.
- 2) Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;
 - d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, così come disciplinato al successivo comma 5;
 - e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.
- 3) Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):
 - a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere tesserati in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto al momento della presentazione della candidatura;
 - b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;
 - c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.
- 4) Per le altre cariche federali è previsto, in aggiunta ai requisiti indicati al precedente comma 2), anche il requisito di essere tesserati in una delle qualifiche previste all'art.5 comma 1) dello Statuto.
- 4bis) Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

- 5) È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
- 6) Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
- 7) È ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- 8) La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.
- 9) Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
- 10) Al fine di rendere effettivo il divieto di cui al comma precedente, il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al C.O.N.I. che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione di tale divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o molestie nei confronti delle persone e/o animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive Associate, e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.



ART. 26 Incompatibilità

- 1) La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della stessa Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale.
- 3) Le cariche di Presidente federale e di Consigliere federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con tutte le cariche federali e con il contemporaneo inquadramento nel Ruolo di Tecnico di Società, con esclusione delle qualifiche di Istruttore e Istruttore coordinatore.
- 5) Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro quindici giorni, per una delle cariche e non può prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta.
- 6) In caso di mancata opzione nel termine prestabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.
- 7) Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une od agli altri.

ART. 27 Principi Generali e Organi di Giustizia

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza delle Norme antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del W.A.D.A., dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico-sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair-play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di «illecito sportivo», all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia.
- 2) In particolare, è attribuita agli Organi di Giustizia, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, costituiti secondo le modalità definite dallo Statuto federale in conformità al Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza, l'applicazione e il rispetto delle norme statutarie, regolamentari

e organizzative ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare nonché l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

- 3) Gli organi di Giustizia sportiva sono assistiti, per il loro funzionamento, da uno o più segretari designati dal Segretario Generale.
- 4) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 5) In attuazione dei principi del giusto processo, per la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati e degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo, è assicurato il principio di parità delle parti, del contraddittorio il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del giudice e la possibilità di revisione del giudizio nonché il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 6) Le parti possono stare in giudizio personalmente, anche senza il ministero di un difensore.
- 7) I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 8) Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.
- 9) Competenze e funzionamento degli Organi di Giustizia sono disciplinati dal Regolamento di Giustizia, adeguato ai principi di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva emanati dal C.O.N.I. e, per quanto in esso non specificatamente disciplinato, ai principi di diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
- 10) Il Regolamento di Giustizia prevede e disciplina i casi di astensione dei giudici, le fattispecie incriminatrici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre. E' sancita la provvisoria esecutività tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
- 11) Il provvedimento di sospensione cautelare può essere disposto da ciascun organo di giustizia su richiesta del Procuratore Federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio in presenza dei seguenti presupposti: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni. Le modalità per l'adozione dei provvedimenti cautelari sono disciplinate dal Regolamento di Giustizia Federale. In ogni caso la sospensione cautelare non può inibire l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

- 12) Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 13) Tutti i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione e devono contenere idonea, anche se succinta, motivazione e, quando divenuti definitivi, devono essere trasmessi al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il C.O.N.I..
- 14) Il Regolamento di Giustizia deve disciplinare l'istituto della riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna, prevedendo che la riabilitazione possa essere concessa qualora siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
- 15) Il mandato dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva non può essere revocato se non per giusta causa e restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 16) Gli Organi di Giustizia collegiali sono validamente costituiti con la presenza di tutti i componenti; in caso di assenza dei membri effettivi essi devono essere sostituiti dai membri supplenti.
- 17) I componenti degli Organi di Giustizia:
 - a) agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza ed autonomia;
 - b) sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione;
 - c) non possono avere alcun tipo di rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né possono avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze;
 - d) sono incompatibili con la carica di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di Organo di Giustizia o di Procuratore presso più di un'altra Federazione;
 - e) non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.N.
- 18) La Commissione Federale di Garanzia si compone di tre componenti effettivi, e da uno o più supplenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi degli aventi diritti al voto nelle prime due

votazioni e con maggioranza assoluta a partire dalla terza votazione. Possono ricoprire l'incarico i soggetti scelti tra i magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

19) La Commissione federale di garanzia ha la finalità di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

20) La Commissione di garanzia, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;
- b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di Giustizia Sportiva del Coni;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile senza necessità, in tale ultimo caso, del preventivo richiamo;
- d) interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;
- e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
- f) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

21) Al Giudice Arbitro, designato dal Gruppo Ufficiali Gara in base alle norme tecniche della Federazione, competono le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima nonché per i fatti che possono comportare provvedimenti esulanti dall'ambito della manifestazione, l'adozione in via d'urgenza di decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione e



l'informazione dei fatti e dei provvedimenti adottati per gli eventuali ulteriori provvedimenti al Giudice Sportivo. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice Arbitro, i compiti previsti dai precedenti commi, sono esercitati dall'Arbitro.

- 22) Il Giudice Sportivo Nazionale, ed uno o più sostituti, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata in ambiente sportivo. La durata dell'incarico è di quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 23) Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare, sulla base del referto arbitrale, su quelle relative a:
- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati.;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro;
 - e) giudica i soggetti tesserati o affiliati sulle infrazioni tecnico-disciplinari commesse in occasione o nel corso della gara;
 - f) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara.
- 24) Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, nonché su ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 25) Il Giudice Sportivo Regionale, ed uno o più sostituti, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale. Possono ricoprire l'incarico i soggetti in possesso di laurea in materie giuridiche o adeguata professionalità e comprovata esperienza maturata in ambiente sportivo. La durata dell'incarico è di quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 26) Il Giudice Sportivo Regionale assolve le stesse funzioni attribuite al Giudice Sportivo nazionale in relazione alle manifestazioni agonistiche a carattere regionale, provinciale o locale svolte nell'ambito regionale.

- 27) La Corte sportiva d'appello giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale e regionale. Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello, ai sensi dell'art.3, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.
- 28) I componenti del Tribunale Federale e della Corte di Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sia inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
- Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 29) Il Tribunale Federale è articolato in due distinte Sezioni. Ogni Sezione è composta da un Presidente, da due componenti effettivi ed uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza il più anziano di età.
- 30) La prima Sezione del Tribunale Federale giudica:
- a) in primo grado sulle infrazioni di natura disciplinare commesse da tesserati e affiliati, con esclusione di quelle la cui giurisdizione è affidata al Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale.
- 31) La Seconda Sezione del Tribunale Federale giudica:
- a) sulle controversie in materia di tesseramenti e trasferimenti tra soggetti federali;
 - b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni delle Assemblee Federali contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, proposti da Organi Federali, dal Procuratore Federale o da tesserati e affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato;
 - c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti federali, proposti da un componente, anche assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando in caso di annullamento i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima;



- d) su ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi a un Giudice sportivo.
- 32) Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, qualora sussistano gravi motivi.
- 33) La Corte Federale di Appello è articolata in due distinte Sezioni. Ogni Sezione è composta da un Presidente, due componenti effettivi, uno o più componenti supplenti. In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano nella carica; in mancanza, il più anziano di età.
- 34) La Prima Sezione della Corte Federale di Appello giudica in via definitiva:
- a) sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, in funzione di Corte Sportiva d'Appello;
 - b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale Federale;
 - c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei Giudici del Tribunale federale e dei Giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei Giudici di primo grado e dei Giudici della Seconda Sezione della Corte federale di Appello;
 - e) sulle istanze di riabilitazione.
- 35) La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello giudica, in via definitiva:
- a) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
 - b) sulle istanze di ricusazione dei Giudici della Prima Sezione della Corte federale di Appello;
 - c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di Appello;
 - d) sui ricorsi per revocazione.
- 36) L'Ufficio del Procuratore Federale consta di un Procuratore Federale e di uno o più Sostituti Procuratori, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono ricoprire l'incarico coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
- a) professori e ricercatori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinarie, amministrative, contabili o militari;
 - c) avvocati dello Stato anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;



f) alti ufficiali delle Forze dell'Ordine anche a riposo;

g) limitatamente alla nomina di Sostituto Procuratore Federale, possono essere nominati anche laureati in materie giuridiche purché abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

37) Ai componenti dell'Ufficio della Procura Federale è riconosciuta ed assicurata piena autonomia ed indipendenza, fermo restando che è a loro preclusa la possibilità di assistere alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

38) Il Procuratore Federale o i Sostituti Procuratori da lui delegati, anche per competenza territoriale, prendono notizia degli illeciti di propria iniziativa e provvedono, ricevute le notizie presentate o comunque pervenute, all'espletamento delle indagini preliminari necessarie ad assicurare la piena osservanza e rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e per accertare fatti o comportamenti rilevanti sul piano disciplinare riconducibili a soggetti F.I.N.

39) La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con la Procura Federale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, con le attribuzioni stabilite dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 28 Provvedimenti di clemenza

1) I provvedimenti di clemenza relativi alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia sono i seguenti:

a) Indulto: estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la commuta in un'altra specie, ma non estingue gli altri effetti della sanzione salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente. La competenza è del Consiglio Federale.

b) Amnistia: estingue l'infrazione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della sanzione e degli effetti accessori. La competenza è del Consiglio Federale.

c) Grazia: può essere concessa con gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva. È di competenza del Presidente della Federazione su istanza diretta dell'interessato.

2) I provvedimenti di clemenza non sono applicabili per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.



ART. 29 Vincolo di giustizia

- 1) Tutti i provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.N. hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i soggetti, società o persone fisiche, affiliati o tesserati alla F.I.N..
- 2) Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

ART. 30 Collegio di Garanzia dello Sport

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
- 2) Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria fino a 10.000 euro, è proponibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12/bis dello Statuto del Coni.
- 3) Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport può essere introdotto dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI ed è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- 4) Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica le controversie ad esso devolute con le modalità stabilite dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 31 Arbitrato Federale

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.

- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
- 5) La procedura arbitrale è disciplinata nell'apposito Regolamento sugli Arbitrati federali previsto dall'art. 32.
- 6) L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 32 Regolamenti Federali

- 1) Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione del Regolamento Organico.
- 2) Il Consiglio Federale emana i seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento di Giustizia;
 - b) Regolamenti Tecnici;
 - c) Regolamento degli Azzurri;
 - d) Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara;
 - e) Regolamento della Sezione Salvamento;
 - f) Regolamento sugli Arbitrati Federali;
 - g) Regolamento Amministrativo;
 - h) eventuali ulteriori Regolamenti ritenuti necessari al funzionamento di tutti i settori dell'attività federale.
- 3) I Regolamenti di attuazione dello Statuto e il Regolamento di Giustizia sono soggetti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 4) Le Norme Sportive Antidoping aventi fonte dalla WADA, e il Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I. sono recepiti incondizionatamente e costituiscono parte integrante del corpus dei Regolamenti Federali.

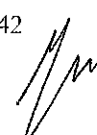
- 5) Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

ART. 33 Patrimonio

- 1) Il patrimonio della F.I.N. è costituito da:
 - a) fondi di riserva;
 - b) beni d'uso, attrezzature, investimenti, beni immobili e mobili registrati;
 - c) donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa deliberazione d'accettazione del Consiglio Federale.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario.
- 3) Del patrimonio fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.N. senza specifica destinazione.

ART. 34 Esercizio Finanziario

- 1) L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare.
- 2) Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite della Federazione devono essere inserite in un unico bilancio.
- 3) Il bilancio di previsione (budget) ed il bilancio di esercizio, da redigersi nel rispetto dei Principi contabili economico-patrimoniali, vengono trasmessi al C.O.N.I. per l'approvazione della Giunta Nazionale nei termini prescritti; le variazioni al bilancio preventivo sono trasmesse nei soli casi stabiliti dal C.O.N.I.
- 4) Nel caso in cui la Federazione costituisca delle Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il bilancio di quest'ultime deve essere allegato al bilancio della Federazione ai fini dell'approvazione da parte del C.O.N.I..
- 5) Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, comprensivo di schemi e relazioni illustrative, sono pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio, unitamente ai bilanci di esercizio delle società strumentali eventualmente costituite dalla Federazione.
- 6) Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in modo indiretto, fra od in favore di affiliati o tesserati o comunque soggetti appartenenti alla Federazione.



- 7) Il bilancio di esercizio della Federazione e delle Società dalla stessa eventualmente partecipate, è sottoposto alla certificazione a cura di primaria società di revisione.

ART. 35 Mezzi Finanziari

- 1) Alle spese occorrenti per il funzionamento la F.I.N. provvede con le entrate derivanti da:
- a) quote associative;
 - b) tasse di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare e varie;
 - c) incassi di manifestazioni sportive e connesse;
 - d) contributi del C.O.N.I. ed altri Enti pubblici o privati;
 - e) proventi derivanti da attività anche commerciali connesse alla pratica sportiva, sponsorizzazioni, gestione ed erogazione di servizi nonché qualunque altra entrata derivata dall'esercizio dell'attività statutariamente prevista.

ART. 36 Scioglimento della Federazione

- 1) Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l'Assemblea Straordinaria costituita con il "quorum" qualificato pari ai 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Non sono ammessi voti plurimi e pertanto gli aventi diritti a voto sono chiamati ad esprimere la propria volontà usufruendo del solo voto di base.
- 2) La delibera di scioglimento della Federazione deve essere approvata con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritti al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) In caso di deliberato scioglimento della F.I.N., all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 37 Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifiche allo Statuto, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e che dispongono complessivamente non meno di 1 / 3 del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 3) Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4) Il Consiglio Federale nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli affiliati, deve portare a conoscenza le proposte di modifica dello Statuto.

- 5) L'Assemblea per la modifica dello Statuto viene costituita ed assume le deliberazioni con il quorum costitutivo e deliberativo indicato all'art. 11 comma 17 del presente Statuto.
- 6) Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

ART. 38 Norma di Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti della F.I.N., si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo, nonché le norme che disciplinano l'attività delle Associazioni riconosciute.

ART. 39 Norme transitorie

- 1) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.
- 2) Le modifiche di cui agli articoli 14, comma 5 e 18 entrano in vigore in occasione della prima assemblea nazionale elettiva utile.
- 3) fermo il rispetto delle previsioni contenute all'art. 31 comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i., la scadenza del vincolo è prorogata al 1° luglio 2024 per quei tesseramenti in corso che saranno rinnovati per la stagione sportiva 2023/2024, salvo quanto previsto dal comma 3) del medesimo d.lgs. 36/2021.